

Relazione Tecnica

AS 957

Il disegno di legge in esame, recante “**Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione**”, consta di n. 4 articoli.

L’articolo 1 prevede una delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l’applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati. Segnatamente, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;
- b) contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;
- c) stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell’interesse dei lavoratori;
- d) contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto «*dumping contrattuale*»).

Nell’esercizio della delega in parola, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati costituisca, ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, la condizione economica minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria.

Tale criterio di delega ha carattere meramente ricognitorio e definitorio e verrà attuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il supporto di altri enti come Inps, Inail, Cnel, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- b) stabilire per le società appaltatrici e subappaltatrici, negli appalti di servizi di qualunque tipo e settore, l’obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l’oggetto dell’appalto, individuati secondo il



criterio di cui alla lettera a). Coerentemente, rafforzare le misure di verifica e di controllo spettanti alle stazioni appaltanti, al fine di rendere effettivi gli obblighi di cui alla presente lettera.

Trattasi di norma che avendo a oggetto la disciplina contrattuale che sarà adottata dai datori di lavoro privati non determinerà oneri per la finanza pubblica. Quanto al rafforzamento delle misure di verifica e di controllo si fa presente che l'attuazione del criterio in parola riguarda, da un lato, il rafforzamento delle misure di verifica e controllo che sono oggetto di programmazione ispettiva, svolta a livello amministrativo, e, dall'altro, non può non tener conto che, con diversi provvedimenti normativi, entrati in vigore nel corso del 2024, il Governo ha già provveduto a rafforzare il contingente degli ispettori del lavoro (si veda il decreto-legge n. 19 del 2024, articolo 31; articolo 1, comma 158, legge n. 207 del 2024), con inevitabili impatti sull'attuazione del criterio in esame.

c) estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, individuati in base al criterio di cui alla lettera a), ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, applicando agli stessi il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di lavoratori più affine.

Tale criterio di delega non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica bensì potenziali nuove entrate e quindi effetti positivi sulle finanze pubbliche connesse all'emersione di posizioni di lavoro non coperte da contribuzione, che, per ragioni di prudenza, non si quantificano in questa sede.

d) prevedere strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle esigenze diversificate derivanti dall'incremento del costo della vita e correlate alla differenza di tale costo su base territoriale.

La quantificazione di dettaglio degli oneri connessi a tale criterio di delega, in attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, verrà effettuata e assicurata in sede di adozione dei decreti delegati tenuto conto della complessità della materia e dei dati relativi all'incremento del costo della vita che possono mutare, nel tempo, in base alle rilevazioni effettuate dall'Istat e all'aggiornamento dei valori monetari, su base nazionale e territoriale. Occorre, comunque, ricordare che gli strumenti volti a favorire lo sviluppo della contrattazione di secondo livello possono avere natura finanziaria ma anche profili di regolazione e ordinamentale, senza, quindi, determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

e) prevedere strumenti di misurazione basati sull'indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale effettuate con il flusso telematico UNIMENS, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro.

All'attuazione di tale criterio di delega si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel contesto dei flussi Emens e delle Comunicazioni Obbligatorie (CO), già ad oggi in uso da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Inps e, dall'altro, la possibilità di collegare la misurazione in parola al riconoscimento di agevolazioni



economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro. A tale ultimo riguardo, la quantificazione di dettaglio di tale criterio di delega, in attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, verrà effettuata e assicurata in sede di adozione dei decreti delegati tenuto conto della complessità della materia delle agevolazioni economiche e contributive che, in sede di attuazione della delega, andrà declinata in termini più specifici, con riguardo alla qualificazione di specifici incentivi (di natura fiscale o contributiva), alla durata, alla platea dei beneficiari, alle condizioni per accedervi, ai tempi e alla fonte di finanziamento (risorse nazionali o anche risorse europee, come avvenuto, da ultimo, per gli incentivi previsti dal decreto-legge n. 60 del 2024).

f) introdurre strumenti a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, anche attraverso l'eventuale riconoscimento ai lavoratori di incentivi volti a bilanciare e, ove possibile, a compensare la riduzione del potere di acquisto degli stessi.

Per tale criterio di delega, la quantificazione di dettaglio, degli oneri possibili, sarà svolta e assicurata con apposita relazione tecnica, ex articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, attesa la complessità della materia oggetto di delega. Si evidenzia, inoltre, che gli incentivi in parola non necessariamente saranno di natura finanziaria, potendo gli stessi avere carattere normativo.

g) per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, prevedere l'intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'adozione delle misure necessarie concernenti esclusivamente i trattamenti economici minimi complessivi, tenendo conto delle peculiarità delle categorie di lavoratori di riferimento e, se del caso, considerando i trattamenti economici minimi complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nei settori affini.

Trattasi di criterio in virtù del quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume un ruolo di intervento volto a stimolare le parti sociali ad un tempestivo rinnovo dei contratti, potendosi, altresì, richiamare misure, che saranno dettagliate in sede di attuazione della delega. Come per il criterio *f)*, si evidenzia la complessità della materia per la varietà degli interlocutori e delle categorie coinvolte, da cui deriva che alla sua attuazione si procederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

h) quale misura di rafforzamento della concorrenza e di lotta all'evasione fiscale e contributiva, procedere a una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell'effettiva natura mutualistica.

Il criterio in esame sarà attuato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la riforma della vigilanza sarà declinata in termini procedurali e ordinamentali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si tenga conto, inoltre, degli interventi normativi, già approvati nel corso del 2024, in tema di rafforzamento delle attività ispettive e di contrasto all'evasione contributiva (decreto-legge n. 19 del 2024; decreto-legge n. 160 del 2024; legge n. 203 del 2024; legge n. 207 del 2024).



i) disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa, fondati sulla valorizzazione dell'interesse comune dei lavoratori e dell'imprenditore alla prosperità dell'impresa stessa.

Tale criterio risulta già attuato con la recente legge n. 76 del 15 maggio 2025, che disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende e individua le modalità di promozione e incentivazione delle suddette forme di partecipazione.

L'articolo 2, recante *“Delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva”*, prevede che, allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori e ciascun settore di attività, nonché di contrastare efficacemente il *dumping* contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l'evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva. Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare le modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva, prevedendo strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'acquisizione dei dati concernenti l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori nonché dei dati afferenti ai trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori.

Tale criterio di delega verrà attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, atteso che risultano già definiti canali di comunicazione tra gli enti competenti in materia. Il criterio, difatti, prevede solo una “razionalizzazione” delle modalità di comunicazioni già in essere.

b) perfezionare, prevedendo anche il ricorso a strumenti tecnologici evoluti e la realizzazione di banche di dati condivise, le disposizioni in materia di ispezioni e controlli, aumentando l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare, dell'evasione contributiva e assicurativa e dell'applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro non rappresentativi con finalità elusive in danno dei lavoratori e degli enti previdenziali.

Tale criterio di delega verrà attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, alla luce degli strumenti già in uso da parte delle amministrazioni competenti, tenendo, peraltro, conto che degli interventi normativi già approvati in materia di controlli in tema di contrasto al sommerso, al lavoro irregolare e all'evasione contributiva, nel corso del 2024 (decreto-legge n. 19 del 2024, decreto-legge n. 160 del 2024, legge n. 203 del 2024).



c) introdurre forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro in materia di retribuzioni, di contrattazione collettiva, di caporalato e lavoro sommerso o irregolare nonché di abuso della forma cooperativa.

Tale criterio di delega verrà attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste a legislazione vigente, tenuto conto del fatto che si utilizzeranno i sistemi informativi e di comunicazioni tra gli enti pubblici competenti (MLPS, INPS, INL, ecc..) già in uso a legislazione vigente.

d) prevedere che le forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi organi territoriali nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva a livello nazionale e territoriale.

Tale criterio di delega, in linea con quanto già previsto per il criterio c), verrà attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste a legislazione vigente, atteso l'utilizzo di sistemi informativi e di comunicazioni tra gli enti pubblici competenti già in uso a legislazione vigente.

L'articolo 3, rubricato "*Disposizioni finanziarie*" stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono corredati di apposita relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Lo schema di disegno di legge reca alcune disposizioni in relazione alle quali, in ragione della complessità della materia interessata, non è possibile giungere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi che ne costituiscono attuazione. In relazione a tali disposizioni, qualora i decreti legislativi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere d), e), f) e g), in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, determinassero nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 4, rubricato "*Ambito di applicazione*", chiarisce che le disposizioni della presente legge non si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e ai contratti collettivi ad essi applicabili. Trattasi di norma volta a definire la portata applicativa della normativa in esame. La stessa non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

